



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali

INDICE GENERALE

TITOLO I – PRINCIPI

- Art 1 Oggetto del Regolamento**
- Art 2 Finalità**
- Art 3 Competenze del Comune**

TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art 4 Definizioni**
- Art 5 Ambito di applicazione**

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE SUL TERRITORIO COMUNALE

- Art 6 Obblighi dei detentori di animali**
- Art 7 Divieti e prescrizioni**
- Art 8 Tutela degli animali – obblighi e facoltà**
- Art 9 Modalità di detenzione di animali**
- Art 10 Abbandono di animali**
- Art 11 Divieto di soppressione degli animali**
- Art 12 Avvelenamento di animali**
- Art 13 Inumazione di animali**
- Art 14 Smarrimento di animali domestici e soccorso animali di vaganti**
- Art 15 Recupero cani vaganti sul territorio**
- Art 16 Conduzione e trasporto di animali**
- Art 17 Addestramento di animali**
- Art 18 Divieto di accattonaggio con gli animali**
- Art 19 Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico**
- Art 20 Accesso dei cani nella attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di trasporto**
- Art 21 Cani per i quali è rilevato rischio potenzialmente elevato di aggressività**
- Art 22 Cessione al canile rifugio**

TITOLO IV - SPECIFICHE SU CANI DA GUARDIANIA, DA PASTORE E DA CACCIA

- Art 23 Cani da guardiania e da pastore**
- Art 24 Cani da caccia impiegati nell'uso venatorio**
- Art 25 Addestramento cani da caccia**

TITOLO V – GATTI E COLONIE FELINE

- Art 26 Definizioni dei termini usati nel presente titolo**



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

Art 27 Compiti dell'Azienda Sanitaria

Art 28 Gestione delle Colonie Feline

Art 29 Alimentazione dei gatti

TITOLO VI – EQUINI

Art 30 Principi distintivi e disposizioni specifiche

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE

Art 31 Animali in premio o in omaggio

Art 32 Mostre ed intrattenimenti con utilizzo di animali

Art 33 Prescrizioni e divieti per circhi e spettacoli con animali

Art 34 Requisiti di detenzione degli animali nei circhi e mostre faunistiche itineranti

Art 35 Controlli dopo l'attendamento del circo o della mostra faunistica itinerante

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art 36 Sanzioni

Art 37 Vigilanza

Art 38 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

1. Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.

3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.

4. Il Comune, in base alla Legge Regionale 59 del 20/10/2009 e regolamento alla L.R. nr 38/R del 04/08/2011, e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.

6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.

8. Il Comune, in collaborazione con i servizi Veterinari della USL e le varie Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati, prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.

9. Il Comune ai sensi della normativa vigente adotta i provvedimenti di competenza.

10. Il Comune, decorsi dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento provvede:

a) al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale delle attività che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, educazione e addestramento, importazione e custodia di animali;

b) al controllo sulla corretta detenzione degli animali e sul loro benessere con i Servizi Veterinari USL. Ai gestori delle strutture fuori norma, il Comune dispone una diffida con carattere di imperatività, ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni. Nei casi di irregolarità strutturali, non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffida è sempre seguita da provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria, sgombero degli animali e chiusura totale o parziale delle strutture da regolarizzare.

c) Il Comune per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari provvede con proprio provvedimento motivato al sequestro della struttura, alla revoca permanente dell'autorizzazione sanitaria, allo sgombero degli animali ed alla chiusura totale o parziale delle strutture che:

1) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida;

2) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dai Servizi Veterinari USL, dal Comune o da altro organo di controllo o vigilanza.

Art. 2 – Finalità

Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo-animale. In accordo a quanto previsto dal Trattato di Lisbona del 2007, si riconosce l'animale quale essere senziente, dotato della capacità di sensazione, in grado cioè di percepire il dolore ed il piacere, provare interesse e sofferenza, sperimentare ansia e paura.

Tale regolamento ha inoltre lo scopo di armonizzare il trinomio natura- animali-uomo, in ambito ambientale, etico, turistico e normativo, al fine di creare una coscienza di responsabilità sia per i conduttori di animali, sia per gli avventori, turisti, abitanti del Comune di competenza.

Art. 3 - Competenze del Comune.



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

1. In caso di animali vaganti senza identificazione per i quali non è possibile risalire al proprietario, il Comune provvede al trasferimento e successivo ricovero degli stessi presso idonea struttura dallo stesso individuata e/o convenzionata sostenendone gli oneri. Se questi animali restano non identificati, il Comune provvederà a reperire idonea finale sistemazione ed, ove non possibile la collocazione, ne garantisce il mantenimento presso le strutture indicate;

2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 il Comune esercita, in collaborazione con la Regione e tutti gli altri organi legislativi e sanitari, la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli ed ogni altro tipo di fauna, domestica o selvatica che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

TITOLO II - DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4- Definizioni.

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà, ad eccezione di quelli nocivi, di cui alla L. 157/1992 e successive modifiche.

Art. 5 - Ambito di applicazione.

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Zeri.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 6 – Obblighi dei detentori di animali.

1. Chiunque detenga un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. In particolare, fermi gli obblighi di cui alla Legge Regionale n.59 del 20/10/2009, il detentore dell'animale è tenuto a:

- a) iscriverlo all'anagrafe regionale previsto dalla Legge;
- b) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato in seguito;
- c) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
- d) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche e psicologiche;
- e) consentirgli la possibilità di esercizio fisico, in relazione ai suoi bisogni fisiologici, etologici e psicologici, nel rispetto delle normative vigenti;
- f) prendere ogni possibile ed adeguata precauzione per impedirne la fuga;



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;

h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;

i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie secondo quanto previsto dalle normative vigenti. I mezzi di trasporto, nonché i ricoveri degli animali, devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni di ogni tipo.

3. Gli animali possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario, ai sensi dell'art 9 c)1 della L.R. 59 del 2009.

4. I proprietari di cani, entro venti giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate ai Servizi Veterinari USL. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

Art.7 – Divieti e prescrizioni

Fatti salvi i divieti e prescrizioni previsti dalla Legge Regionale, è vietato:

1. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;

2. tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o tenere anche per periodi di tempo altri animali in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, ed isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;

3. tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale;

4. lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione;

5. separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario;

6. detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;

7. addestrare ed educare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;

8. addestrare animali appartenenti a specie selvatiche. Fanno eccezione rapaci da falconeria, per i quali esistono disposizioni specifiche legate alla normativa vigente;



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

9. utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali;

10. E' vietata, su tutto il territorio comunale, la colorazione degli animali per qualsiasi scopo; è altresì vietato detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente.

11. trasportare gli animali in modo da esporre i soggetti trasportati a lesioni o sofferenze. I mezzi di trasporto devono avere caratteristiche tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e dalle possibilità di fuga e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animali trasportate;

12. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o umana fatta eccezione per i cani di assistenza;

13. esporre animali a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;

14. lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione in condizioni tali da arrecare pregiudizio al loro benessere;

15. non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;

16. Effettuare mutilazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici come riportato nell'art. 8 della L.R. 59/2009; in particolare sono vietati:

- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie;
- c) la recisione delle corde vocali;
- d) l'asportazione di speroni e artigli;
- e) l'asportazione o la limatura dei denti.

Qualora sia necessario, per situazioni patologiche, gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati. Il medico veterinario rilascia al responsabile dell'animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell'intervento e ne invia copia all'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di riferimento, entro quindici giorni dall'effettuazione dell'intervento.

Il taglio della coda di cui al comma 1, lettera a), è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), con caudotomia prevista dallo

standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane.

Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione, ad eccezione dell'uso terapeutico;

17. trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo vano è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

parzialmente aperto o sono state predisposte forme di areazione, recando pregiudizio al loro benessere, ferme restando le prescrizioni di cui al Codice della strada (art. 169);

18. mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;

19. Mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento;

20. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale. Tale dichiarazione, in copia, deve essere inviata al competente Ufficio comunale con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione;

21. L'accesso agli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere sempre consentito e deve essere disciplinato dal Regolamento condominiale ove previsto.

22. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce;

23. Sono vietate la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale;

24. E' fatto divieto di utilizzare immagini di animali in forma gratuitamente offensiva degli stessi nella esposizione di manifesti pubblici;

25. E' vietato vendere animali ai minorenni;

26. E' vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli non autorizzati, salvo quanto previsto dalla normativa regionale;

27. E' vietato tenere i cani legati o alla catena al di fuori dei limiti imposti dall'Allegato A del Regolamento di applicazione della Legge regionale 59/2009, salvo casi di assoluta necessità dettati da pericolo per l'incolumità dell'animale stesso, di altri animali o di persone, o laddove ci siano limitazioni urbanistiche o igieniche;

28. E' vietato aizzare i cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 8 - Tutela degli animali –Obblighi e facoltà

1- Come già richiamato dall'art. 6 comma 2 lett a) del presente Regolamento, è fatto obbligo ai detentori dei cani di iscrizione all'anagrafe elettronica canina entro e non oltre il secondo mese di vita dell'animale.



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

- L'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canina è effettuata mediante inoculazione di "microchip" nella regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.

- L'inoculazione è effettuata solo da medici veterinari, che devono darne comunicazione all'azienda USL entro cinque giorni mediante la scheda apposita di anagrafe canina.

- I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così contrassegnati.

Sono esenti dall'iscrizione obbligatoria come da normativa Usl, i cani appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate e ai corpi di polizia. Sono esenti altresì da registrazione obbligatoria secondo i criteri di legge i cani in soggiorno o affidamento temporaneo, di una durata complessivamente non superiore ai 90 (novanta) giorni per scopo di caccia, affezione, lavoro, addestramento e turismo.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere o preservare lo stato di igiene e decoro del luogo pubblico, su tutto il territorio comunale;

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali devono disporre di strumenti idonei alla rimozione degli escrementi.

4. Chiunque detiene e utilizza animali deve accudirli ed alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, provvedendo alle cure loro necessarie. E' fatto divieto di alimentare gli animali con cibi e prodotti in contrasto con la loro natura.

Art. 9 - Modalità di detenzione

1. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni al di fuori di quanto stabilisce la Legge regionale 59/2009. Devono essere rispettate le c.d. cinque libertà, necessarie a garantire il benessere degli animali (Brambell Report 1965): a) libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione; b) libertà di avere un ambiente fisico adeguato; c) libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie; d) libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali; e) libertà dalla paura e dal disagio.

2. In particolare, è vietato detenere animali, in maniera continuativa, in ambienti separati dai locali di abitazione, quali terrazzi e balconi, soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti in cui viene accertata l'assenza completa di illuminazione naturale e ricambio di aria.

3. Agli animali deve essere garantita la possibilità di movimento, di ripararsi dalle intemperie e dai raggi solari e acqua di bevanda.

4. E' vietato altresì l'uso di qualsiasi strumento che arrechi dolore o sofferenza agli animali, ivi compreso il collare ad impulsi elettrici ed il collare acustico nonché qualsiasi altro manufatto atto o potenzialmente idoneo a causare danni e lesioni all'animale, sia per addestramento, sia per difesa che per correzione.

5. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie, in spazi angusti o limitativi della loro naturale posturalità, se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni, e comunque per il tempo necessario a non arrecare danno fisico all'animale.



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

6. Nel caso di detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altre proprietà private, devono essere predisposte adeguate recinzioni tali da impedire all'animale di oltrepassarle, anche solo parzialmente, in base alle caratteristiche fisiche e strutturali dell'animale da contenere. Tale obbligo vale anche per i recinti che delimitano i pascoli, che devono essere adeguati alla salvaguardia degli animali ivi contenuti, ma anche alla tutela dei passanti o dei vicini.

Art.10 – Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Art. 11 - Divieto di soppressione degli animali

1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi. Tuttavia qualora affetti da patologie gravi, incurabili e/o dolorose, onde evitare loro inutili sofferenze, possono essere soppressi con metodo eutanascico, da un Medico Veterinario, Libero Professionista, che ne riconosca la necessità, nel rispetto delle linee guida dell'AVMA (American Veterinary Medical Association), recepite anche nel nostro paese. Il Medico Veterinario rilascerà al proprietario o detentore dell'animale, o al gestore del canile, o della struttura, un certificato medico dal quale risulti la causa della soppressione.

2. Possono essere soppressi inoltre animali di comprovata pericolosità secondo la procedura prevista dalla Legge regionale Toscana 59/2009 e dal Regolamento per la sua applicazione DPGRT38R/2011.

Art.12 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto, le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, ed esclusivamente se fatte in forma privata, all'interno delle stesse proprietà. Qualora venissero effettuate derattizzazioni e disinfestazioni da parte dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, ed in base alle norme dettate dalla Convenzione Europea, le stesse dovranno avvenire mediante l'affissione di cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura, almeno 48 h prima dell'effettuazione di tali procedure.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco ed al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione, quali prelievi di terra, vegetazione o altro materiale, utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.

4. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, indicando il tipo di veleno usato, ove si riesca ad identificarlo, e la zona colpita dagli avvelenamenti. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.

5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando tramite la Polizia locale o il Corpo Forestale dei Carabinieri.

Art. 13 - Inumazione di animali

1. Gli animali deceduti sono avviati all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati; in alternativa è consentita l'inumazione di animali di affezione in terreni di proprietà del detentore, ed anche in aree specificatamente autorizzate ove presenti sul territorio (i c.d. cimiteri per animali). In tali casi di inumazione nei cimiteri per animali, la morte deve essere certificata, da parte di un medico Veterinario, indicando l'esclusione di ogni qualsiasi pericolo di zoonosi ed , in caso contrario o qualora siano in atto specifici divieti ordinati dall'autorità competente per epidemie in corso, tali animali non possono essere inumati in tali aree, ma devono essere obbligatoriamente inviati all'impianto di incenerimento.

2. Vigè comunque il divieto assoluto ed a qualsiasi titolo di inumare carcasse di animali in terreni non di proprietà, a meno di 3 metri dal confine con altre proprietà o abitazioni, nonché nelle prossimità di corsi d'acqua, di acquedotti, di serbatoi, di colture, di allevamenti, nei pressi di centri abitati, di impianti ad interesse collettivo, quali scuole, chiese, imprese commerciali, campi sportivi, strutture ricreative e in ogni altro luogo ove potrebbe causare danni igienico sanitari e/o etici e sociali.

Art. 14 - Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà fare denuncia dell'accaduto, entro il terzo giorno dall'evento nel rispetto della normativa vigente, alle Strutture territoriali del Dipartimento di prevenzione della Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti, in difficoltà, è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento alla Polizia Municipale del Comune di Zeri.

2. Chiunque sia implicato in un incidente stradale in cui siano coinvolti animali, deve prestare loro soccorso, per quanto previsto dal Codice della strada (art. 189 del D. Lgs n. 285/92).



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

3. Per assicurare l'assistenza veterinaria, attribuita ai Comuni dall'art 32 del DPR n. 616/77 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382", il Comune di Zeri, in servizio condiviso ed unificato con L'unione di Comuni Montani della Lunigiana, si avvale della convenzione in essere con il gestore del canile sanitario di Mulazzo, in Località Groppoli.

4. L'assistenza agli animali selvatici in difficoltà o la rimozione di carcasse, esclusi dal presente regolamento, è assicurata dall'Amministrazione regionale in forma diretta o per il tramite di soggetti convenzionati.

Art. 15 - Recupero cani vaganti sul territorio

Qualsiasi cane non protetto da recinti privati chiusi ed in sicurezza, e/o mancante di guinzaglio, vagante per strade, piazze, vicoli, sentieri, anfratti, di ogni singola frazione comunale, viene ritenuto ai fini di legge "vagante" ed è passibile di segnalazione e cattura da parte della struttura Sanitaria competente.

Il Comune di Zeri assolve l'obbligo, in forma associata con l'Unione dei Comuni Montani della Lunigiana, della cattura dei cani vaganti sul territorio tramite il gestore del Canile convenzionato. Le segnalazioni di presenza di cani vaganti devono essere indirizzate alla Polizia Municipale, che provvede ad attivare il gestore stesso.

Nel caso il cane risulti senza iscrizione all'anagrafe canina di Legge, e quindi risulti senza padrone, diventerà di proprietà comunale e verrà ricoverato nel canile di proprietà o convenzionato, ed il Comune provvederà alle spese di mantenimento per il periodo intercorso tra la cattura e l'affidamento e l'eventuale adozione dello stesso.

Nel caso opposto, il cane risulti dotato di microchip, tatuaggio o comunque di proprietà, verranno elevate al proprietario e/o detentore, le sanzioni per gli inadempimenti di Legge, quali malcustodia degli animali, mancata denuncia e strumento identificativo dell'animale, ove non sussistano eventuali danni a terzi, in presenza dei quali, risponderà il proprietario e/o detentore dell'animale stesso, sia civilmente che penalmente.

Art. 16 - Conduzione e trasporto di animali

1. E' vietato trasportare o condurre animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.

2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dall'art. 169 del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e succ. modifiche ed integrazioni.

3. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli privi di finestratura e aereazione; è altresì vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

temporanei; gli appositi contenitori per il trasporto devono consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e girarsi.

3.a) E' consentito lasciare animali all'interno dei veicoli solo per brevi periodi a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del mezzo e che lo stesso rimanga all'ombra durante tutto il periodo della sosta.

Art. 17 - Addestramento di animali

E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o con le modalità vietate di cui all'art. 6 nonché con privazioni del cibo e dell'acqua, in conformità con le vigenti normative nazionali e regionali in materia.

E' inoltre vietato addestrare gli animali, di qualsiasi natura, al fine di impiegare gli stessi in combattimenti, sfide cruente, usuranti, pericolose per gli animali stessi e scommesse di natura onerosa o ludica.

Art. 18 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio (art. 17 L.R. 59/2009);

2. E' altresì vietato, nella suddetta pratica, esibire madri con cuccioli lattanti o da svezzare, cuccioli, animali selvatici, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute o sofferenti, allo scopo di suscitare l'altrui pietà.

3. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 possono essere sottoposti a sequestro nei casi in cui ci siano evidenze di maltrattamento o in particolari circostanze inerenti la salute o lo stato dell'animale.

Art. 19 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico

1. E' vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico. E' fatto obbligo di applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto.

2. In aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico ai conduttori è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 nonché avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida).

3. Il Sindaco, con proprio atto, per garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzate con giochi, o per altri motivi, potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico.

4. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico possono essere individuati, autorizzati e realizzati dal competente Ufficio comunale, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

attrezzature per il deposito delle deiezioni. In tali spazi, se non diversamente disposto, a loro destinati, i cani possono muoversi, correre giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

5. Chi conduce cani, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi; è prescritto anche l'utilizzo di acqua per diluire/lavare le urine in prossimità di: edifici di interesse storico-artistico, borghi storici, portoni di ingresso a proprietà private, attività commerciali e/o pubblici esercizi, arredi urbani. I conduttori sono obbligati a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su richiesta di un pubblico ufficiale.

6. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, compreso le aree di cui al comma 4. Sono esentati esclusivamente, i non vedenti accompagnati da cani-guida.

Art.20 - Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico trasporto

1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo, hanno libero accesso in tutti gli uffici e attività, salvo quelle in cui si effettua manipolazione e preparazione di sostanze alimentari nelle quali vengono venduti prodotti alimentari che possono essere direttamente contaminati dagli animali, come mense, cucine dei ristoranti e similari.

2. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali e uffici aperti al pubblico, è consentito l'accesso di un solo cane per proprietario o conduttore, condotto con guinzaglio e eventuale museruola, qualora previsto da norme statali.

3. L'esercente/titolare/imprenditore ha comunque facoltà di regolamentare e non ammettere cani all'interno della propria attività, previa segnalazione al Sindaco.

4. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposita indicazione mediante scritta o disegno, che deve essere apposto in modo bene visibile a cura del titolare dell'attività.

5. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso, i cani a supporto di persone disabili e quelli appartenenti alla protezione civile, alle forze armate e ai corpi di polizia quando sono utilizzati in servizio.

6. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi dei servizi pubblici di trasporto operanti nel Comune di Zeri, secondo le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio. Ove le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio non consentano l'accesso o lo lascino alla discrezionalità del conducente, dovrà esserne data preventiva comunicazione al Sindaco e pubblicizzazione, anche con apposizione di relativa segnalazione di divieto a cura della compagnia di gestione del servizio.



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

Art. 21 - Cani per i quali è rilevato rischio potenzialmente elevato di aggressività

1. Nei casi in cui i veterinari del Dipartimento dell'Azienda Sanitaria locale, settore della prevenzione, rilevino, anche a seguito di segnalazioni e sopralluoghi, rischio potenzialmente elevato per un cane a seguito di episodi di aggressione, il Sindaco del Comune interessato emana

apposita Ordinanza al fine di prescrivere al proprietario dell'animale restrizioni graduate quali:

- l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi;
- l'obbligo di museruola per la conduzione in luoghi aperti al pubblico;
- il confinamento del cane in spazi che consentano la tenuta in sicurezza dell'animale;
- l'intervento terapeutico comportamentale;
- la valutazione relativa alla irrecuperabilità del cane nel contesto in cui vive, da parte della Commissione di veterinari dell'Azienda Sanitaria Usl Nord Ovest.

Art. 22 – Cessione al canile rifugio

1. Ai sensi dell'art. 28 della L.R. 59/09, la domanda al Sindaco di consegna del cane da parte di un residente, può essere accolta nel caso di gravi motivi che sono valutati dall'Amministrazione comunale (quali: sopravvenuti motivi economici; malattia o invalidità del proprietario; arresto o ricovero in comunità; morte del proprietario) ed in mancanza di un familiare o convivente che si possa occupare dell'animale.

2. Il proprietario dovrà inoltre sottoscrivere un atto di cessione che, in caso di esito favorevole della richiesta, consenta di trasferire la proprietà dell'animale all'Amministrazione Comunale al fine di provvedere ad una nuova adozione.

TITOLO IV – SPECIFICHE SU CANI DA GUARDIANIA, DA PASTORE E DA CACCIA

Art 23 – Cani da Guardiania e da pastore

I cani denominati "da guardiania"(adibiti unicamente a guardia e protezione delle greggi), o "da pastore"(adibiti al trasporto di greggi attraverso pascoli o in alture), sono cani appartenenti a razze idonee alla difesa del bestiame nel caso di tentativi di predazione da parte dei grandi carnivori selvatici o per il trasporto delle greggi nei suoi spostamenti.

Tali razze, tra cui il Pastore Maremmano Abruzzese, Il Pastore Apuano, particolarmente presenti sul territorio, ed altri specificatamente riconosciuti come tali, sono particolarmente indicati nella domesticazione del bestiame, nella conduzione e nella protezione dello stesso e rappresentano per il territorio un utile strumento coadiuvante nell'attività pastorizia ancora radicata nel territorio, soprattutto in alcune parti di esso.



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

I possessori di tali tipologie di cani specificatamente adibiti a gregge o a guardiania hanno l'obbligo, oltre agli adempimenti di legge come per tutte le altre razze di cani, di adottare tutte le cautele necessarie per evitare danni a terzi.

Poiché la legge esonera i cani da pastore e da guardiania dall'obbligo di guinzaglio e di museruola durante lo svolgimento delle loro mansioni, è fatto obbligo ai detentori di tali animali di:

- Far svolgere ai cani da guardiania il loro lavoro esclusivamente all'interno di proprietà private, o cedute in concessione, adeguatamente recintate in modo da evitarne in ogni modo la fuga o la possibile intrusione da parte di terzi, e soltanto qualora il terreno risulti non attraversato da sentieri ciclabili od escursionistici. Per quanto riguarda i terreni di proprietà, in concessione o a qualunque titolo utilizzati dal conduttore di greggi e armenti, che siano attraversati da strade bianche o da passi pubblici, i conduttori/proprietari avranno l'obbligo di non effettuare recinzioni chiuse con sistemi di restrizione come lucchetti, sbarre e simili, ma dovranno lasciare la disponibilità di passaggio agli eventuali avventori, adottando tutte le cautele necessarie per avvisare che all'interno del fondo/terreno vi è la possibile presenza di greggi e cani da guardiania (esempio cartellonistica)
- Qualora le greggi, ed in osservazione dell'art.184 del DLgs 285/1992, accompagnate dai cani da pastore, per necessità, dovessero attraversare strade, paesi, frazioni di paesi, sentieri, mulattiere aperte al passaggio di terzi, agglomerati abitativi, devono essere obbligatoriamente condotti anche dal padrone, in condizioni di sicurezza per l'animale e per gli eventuali terzi occasionali che dovessero incrociarne il tragitto.
- Una volta terminato il lavoro all'interno della giornata come cani da guardiania o da pastore, ed il gregge risulta in sicurezza/a riposo/chiuso in ovili, il cane, qualora non fosse ricoverato nel recinto delle greggi o in recinto privato, dovrà sottostare ad ogni obbligo imposto dai precetti di Legge, quali guinzaglio, museruola ove necessario, e sarà passibile ad ogni disposizione di legge prevista per la conduzione di animali domestici nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico;
- In caso di violazione al presente comma, il padrone del cane risponderà personalmente, sia civilmente che penalmente, anche ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile, della condotta del cane, in sua presenza o assenza per ogni danno a terzi cagionato dalla condotta dell'animale o dalla negligenza od imperizia del proprietario.
- Nel caso di detenzione di greggi custodite da cani da pastore/guardiania in terreni confinanti con la pubblica via o con altre proprietà private, con i centri abitati, o in qualsiasi altro posto ove possano causare pericoli per la circolazione, l'incolumità e la sicurezza della collettività, devono essere predisposte dal proprietario adeguate recinzioni tali da impedire all'animale di oltrepassarle anche solo parzialmente, di sporgersi o in qualche modo nuocere, mordere, attaccare, creare pericolo per persone, cose e circolazione stradale, rispettando comunque le caratteristiche fisiche e strutturali, di protezione e benessere dell'animale;

Il Comune in tale ambito si impegna a promuovere una campagna di educazione per gli avventori nei territori ove insiste l'allevamento di ovini/caprini sotto guardiania da parte di cani adibiti a tale scopo, mediante la pubblicazione sul sito online di opuscoli informativi sulle



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

norme di comportamento in caso di situazioni di pericolo, nonché riunioni informative con gli allevatori al fine di concordare misure idonee al contenimento dei cani, stabilire comportamenti atti ad evitare ogni possibile problematica legata alla responsabilità verso terzi, illustrare il presente regolamento e fornire strumenti validi per la gestione della problematica "turismo/cani da pastore".

Art 24 - Cani da caccia impiegati nell'uso venatorio

Il cane da caccia, appartenente a varie specie, autoctone e non, deve essere considerato a tutti gli effetti un ausilio del cacciatore, regolarmente munito di tesserino autorizzativo regolarmente rinnovato, durante il periodo venatorio e nel contesto autorizzativo giornaliero dell'attività venatoria.

Il cacciatore o il conduttore del cane o dei cani, oltre a provvedere alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge, all'apposizione di microchip mediante un medico veterinario abilitato, è tenuto ad assicurare il cane con una polizza di responsabilità civile per danni a terzi.

Durante l'esercizio venatorio i cani non hanno l'obbligo di essere tenuti al guinzaglio e neppure l'obbligo della museruola, ma i proprietari sono comunque obbligati a sorvegliare il cane affinché:

- Non entri in proprietà private regolarmente recintate;
- Non si avvicini a greggi o bestiame o pascoli in cui vengono trattenuti animali in misura inferiore a 50 metri;
- Non entri in orti/coltivazioni recintati e in allevamenti privati;
- Non crei pericolo per la circolazione e l'incolumità di persone o veicoli;

Qualora il cane dovesse allontanarsi per cause venatorie (inseguimento tracce, recupero selvaggina, ecc) e non dovesse rientrare al termine della giornata di caccia, il proprietario deve mettere in atto ogni comportamento al fine del ritrovamento dell'animale, pur rispondendo personalmente di ogni eventuale danno a cose, animali, persone durante il periodo di allontanamento dell'animale stesso.

Se nell'arco del terzo giorno solare dallo smarrimento il cane non fosse ancora stato ritrovato, il proprietario dovrà presentare regolare denuncia a norma di legge vigente e, conseguentemente, in caso di ritrovamento, altrettanta denuncia alle autorità competenti.

In periodi di silenzio venatorio, secondo calendario dell'ambito territoriale di competenza, o fuori dai periodi e dagli orari consentiti per l'addestramento degli stessi, i cani da caccia dovranno essere considerati al pari di cani da affezione e dovranno ad ogni effetto sottostare alle normative prescritte per tale tipologia di animale.

Qualora il cane perdesse le capacità che l'hanno portato ad essere scelto per l'attività venatoria, è fatto obbligo che il padrone continui a prendersi cura dello stesso, evitando maltrattamenti, chiusure in gabbie per periodi prolungati, soppressione, abbandono e comunque ogni altra forma di maltrattamento dell'animale in considerazione.

Art 25 - Addestramento cane da caccia



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

E' ammesso l'addestramento dei cani per l'esercizio dell'attività venatoria un mese prima dell'inizio della stagione venatoria disposta dagli ambiti territoriali competenti, dalle ore 06:00 alle ore 19:00, escluso la domenica. Per i cacciatori in possesso di regolare autorizzazione all'addestramento che vada oltre il periodo sopra descritto, è ammessa tale pratica nel limite delle disposizioni contenute nel presente articolo.

E' vietata ogni forma di addestramento mediante mezzi coercitivi, cruenti, o comunque lesivi per l'animale, in rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

E' ammesso l'addestramento dei cani da caccia all'interno delle aree boschive debitamente delimitate a tale scopo e segnalate mediante l'apposizione di cartelli.

Durante il periodo di addestramento i cani non hanno l'obbligo di guinzaglio e museruola, unicamente all'interno delle aree di addestramento; qualora avvengano infortuni, attacchi o altre gravi eventualità legate al comportamento del cane al di fuori delle aree di addestramento, in violazione agli obblighi stabiliti per Legge, si applicheranno le norme di questo Regolamento inerenti i cani da affezione.

TITOLO V - GATTI E COLONIE FELINE

Art.26 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti non riconducibile ad un proprietario.
2. Si configura come "colonia felina" l'insieme dei gatti che vivono in libertà legati stabilmente con il territorio e con l'uomo, in numero non inferiore a tre (3) , con la presenza sia di femmine che di maschi, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "responsabile della colonia felina"

Art. 27 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

1. Il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest verifica, su richiesta del Comune, che la collocazione ed il punto di alimentazione di colonie feline di nuovo riconoscimento siano compatibili con l'igiene urbana. Inoltre provvede alla sterilizzazione dei gatti liberi catturati dal Comune o dai soggetti affidatari della tutela delle colonie, che provvedono anche alla loro successiva reimmissione nelle colonie di provenienza, previo accordi diretti con i gestori delle colonie feline registrate regolarmente presso il Comune di Zeri.



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

2. Su richiesta del Comune, di Associazioni o di Forze dell'Ordine il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest effettua vigilanza per la tutela del benessere dei felini sinantropi costituenti la colonia, in particolare in caso di manifestazioni cliniche che possano essere ricondotte a zoonosi, e nei casi di segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari.

Art. 28 - Gestione delle Colonie Feline

1. Il Comune tiene registro delle aree pubbliche o aperte al pubblico frequentate da colonie di gatti e comunica di volta in volta all'Azienda Asl Nord Ovest, l'istituzione delle nuove colonie feline.

2. Le Associazioni di volontariato senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o singoli volontari che intendono occuparsi delle colonie feline presenti sul territorio comunale devono inoltrare richiesta al Comune in carta libera e ricevere autorizzazione.

3. Il Comune affida la tutela e la cura delle colonie ai richiedenti, individuando il territorio frequentato dalla colonia e le modalità per il rispetto delle condizioni igieniche e del decoro del territorio.

4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali, o per comprovate motivazioni di interesse pubblico.

5. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

6. Il Comune riconosce la funzione sociale dell'affidamento dei gatti liberi da parte di soggetti privati, individuati come "Responsabile di colonia felina" quale prevenzione contro il randagismo e l'abbandono.

7. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come "responsabili delle colonie feline", si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi provvedendo al mantenimento ed al benessere dell'animale.

8. In caso di assenza del titolare della colonia questa potrà essere accudita da altro soggetto delegato dal responsabile, il quale responsabile, in caso di assenza, di malattia o altri motivi ostativi, è tenuto a comunicare preventivamente al Comune di Zeri la nomina del nuovo responsabile della colonia, il quale dovrà sottoscrivere l'accettazione allegando documento di identità.

9. Il volontario che accudisce la colonia felina è tenuto ad informare tempestivamente gli Uffici competenti sulla eventuale presenza di focolai infettivi per consentire agli Enti territoriali preposti, di intervenire con la profilassi e le terapie opportune.

10. I volontari sono tenuti a fornire, notizie in merito all'individuazione del sesso dei componenti della colonia felina provvedendo ad eseguire i programmi di sterilizzazione da effettuarsi a cura del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest. Tale comportamento consentirà di monitorare e censire le colonie feline presenti sul territorio comunale.



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

12. Ogni volontario è responsabile della buona gestione della sua colonia felina, è pertanto fatto divieto di interferire nella gestione delle colonie assegnate ad altro volontario.

13. E' fatto assoluto divieto, in luogo pubblico, a salvaguardia del decoro urbano, di realizzare rifugi di fortuna per i felini appartenenti alla colonia.

14. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la responsabilità della colonia felina al volontario per motivate e gravi carenze nella gestione della colonia stessa o per inosservanza di quanto previsto nel presente articolo.

15. Il Comune, al fine di combattere il randagismo e contenere il proliferare della popolazione felina, può incentivare le sterilizzazioni con propri Piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione effettuata di concerto con la USL Toscana Nord Ovest e/o proponendo apposita convenzione con l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Massa Carrara, e comunque sponsorizzando le istituzioni di colonie feline all'interno del territorio Comunale.

Art 29 – Alimentazione dei gatti

1. I titolari di colonia felina sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua

2. Il cibo deve essere somministrato una sola volta al giorno, ad integrazione della dieta naturale, per evitare l'insorgenza di alterazioni fisiologiche, rispettando e favorendo il suo istinto di predatore di roditori minori, preferibilmente dalle ore 7:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

3. Il cibo deve essere somministrato utilizzando idonei recipienti, che successivamente al loro utilizzo andranno recuperati dal volontario, il quale inoltre dovrà essere presente durante l'alimentazione dei gatti e provvedere successivamente alla rimozione dei recipienti utilizzati e degli eventuali residui di cibo sparsi al suolo.

4. Nel sito di alimentazione potrà essere presente con continuità, un piccolo recipiente trasparente contenente acqua.

TITOLO VI – EQUINI

Art. 30 - Principi distintivi e disposizioni specifiche

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione solo se classificato come non DPA (non destinato alla produzione di alimenti).

2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo adeguato al mantenimento del loro stato di salute.



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

3. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.

4. La superficie del box deve essere adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate.

È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperta o in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore.

5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili.

6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia, nonché la costante pulizia delle lettiere e dei ricoveri, dei circondari, delle zone comuni, nelle aree di libertà.

7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli, tutto volto al benessere dell'animale.

8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.

Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati

10. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

12. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di manifestazioni di equidi, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che:

a) il Servizio Veterinario Azienda UsI Nord Ovest abbia constatato lo stato di salute e l'identità degli animali iscritti alle manifestazioni

b) gli animali abbiano modo di poter essere recintati e contenuti durante lo svolgimento delle manifestazioni; nei momenti di riposo devono avere modo di essere protetti dalla calura e/o dalle intemperie. La responsabilità degli equini e gli eventuali danni risulta sempre a carico dei partecipanti alla manifestazione

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 31 - Animali in premio o in omaggio



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 18 della L.R.T. 59/09.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l'immediata sospensione dell'evento e la chiusura dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 1 c)2 del titolo VI presente Regolamento.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle Associazioni animaliste ed ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate al Comune di Zeri.

Art. 32 - Mostre ed intrattenimenti con utilizzo di animali

1. Sono consentite forme di spettacolo o intrattenimenti con animali entro i limiti previsti dalla Legge regionale n. 59/2009.
2. Sono ammesse unicamente le manifestazioni storiche e culturali registrate, le manifestazioni agricolo-zootecniche e l'attività circense regolarmente autorizzate. Quest'ultima è soggetta alla tutela prevista dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate da estinzione (CITES), ratificata ai sensi della L. 874/1975. 3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ad autorizzazione del Comune su parere del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest da richiedere e presentare al Comune almeno 30 giorni prima. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, in conformità alle pertinenti discipline di settore, con particolare riferimento alle attività di intrattenimento e spettacolo.
4. Sono vietate le mostre temporanee, gli spettacoli e gli intrattenimenti con utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche (come da elenco esplicitato nell'art. 2 della Legge 157/92) ed esotiche non autorizzate. E' fatta eccezione per le mostre faunistiche al seguito dei circhi autorizzate ai sensi della normativa vigente ed in possesso della dichiarazione di idoneità prevista dall'art. 6 della legge 150/92.
5. Non possono essere oggetto di esposizione i cani ed i gatti di età inferiore a 4 mesi.
6. Sono vietate forme di spettacolo ed intrattenimento con l'utilizzo degli animali, ad eccezione dei circhi equestri e delle manifestazioni storico-culturali presenti nell'elenco di cui all'art. 15 della L.R. 59/2009.
7. Le mostre e l'attività circense sono soggette all'osservanza delle linee guida CITES (convenzione internazionale ratificata con la L. 874/1975), emanate con documento del 13.04.2006 recante criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92.

Art. 33 - Prescrizioni e divieti per circhi e spettacoli con animali

- 1 E' vietato l'attendamento di circhi che non rispettino le modalità di detenzione degli animali previste.



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

2. Nei casi in cui gli animali siano detenuti in maniera difforme a quanto previsto dalla citata Appendice A alle Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti emanato dall'Autorità scientifica CITES in data 13 aprile 2006, la Polizia Municipale, coadiuvata dal personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della ASL Toscana Nord Ovest, procede con prescrizioni ad effetto immediato, la cui inottemperanza comporterà la sospensione degli spettacoli con gli animali.

Art.34 - Requisiti di detenzione degli animali nei circhi e mostre faunistiche itineranti

Gli animali al seguito di circhi o di mostre faunistiche itineranti devono essere detenuti in conformità ai requisiti previsti nell'Appendice A alle Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti emanato dall'Autorità scientifica CITES in data 13 aprile 2006.

Art. 35 - Controlli dopo l'attendamento del circo o della mostra faunistica itinerante.

La Polizia Municipale coadiuvata dal personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della ASL Toscana Nord Ovest, ha la facoltà di effettuare controlli sugli animali, sui loro ricoveri e sulla documentazione di cui gli animali devono essere obbligatoriamente scortati.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia richiamate negli specifici articoli, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ex Art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con le modalità e le forme previste dalla L. 689/81, nell'ambito dei limiti minimi e massimi sotto specificati:

• TITOLO III - Art. 6, commi 1, 2, 4 ; Art 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28; Art. 8 comma 1; Art.9 commi 1, 2, 3, 5, 6; Art. 13 comma 2 TITOLO VI, Art. 30 commi 2, 4, 5, 6, 10; TITOLO VII, Art. 31: **sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00**, salvo che il fatto non costituisca reato; l'autorità competente all'accertamento della violazione, invita formalmente il responsabile a ristabilire il rispetto delle prescrizioni indicate, nei tempi e nei modi ritenuti idonei per il soddisfacimento della norma; l'inottemperanza a tali prescrizioni impartite successivamente all'accertamento è punita con **la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00**.

• TITOLO III Violazione Art. 7, comma 9, 16, 22, 26; Art. 9 comma 4; Per la violazione degli Art. 10; Art. 11; Art. 12 e 17 (salvo che il fatto non costituisca reato o siano connesso ad esso); Art. 16 commi 1 e 3; TITOLO VI, Art. 30 commi 7 e 8; TITOLO VII Art. 31 commi 4, 5, 6; Art 33 comma 1 e 2; Art. 34: **sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.200,00**; per tali violazioni è previsto anche il sequestro dell'animale ai fini del suo benessere e della sua tutela, da valutare di caso in caso sentito il parere dell'Azienda Usl Nord Ovest di competenza. Per le violazioni di cui al TITOLO V, Art. 27 commi 4, 5, 6, è prevista come sanzione amministrativa accessoria la sospensione immediata dell'attività.

• TITOLO III, Art. 8 commi 2, 3, 4; Art. 14 comma 1; Art. 18; Art. 19 comma 5 e 6; Art. 20 comma 4; TITOLO IV, violazioni alle disposizioni degli Artt. 23, 24 e 25 (salvo che il fatto non costituisca reato) e le violazioni relative al Titolo V, Art 28 comma 13; Art 29 comma 3: **sanzione amministrativa € 50,00 a € 300,00**. Per la violazione di cui all'art 28, comma 13 del TITOLO V è previsto il ripristino dello stato dei luoghi come sanzione amministrativa



Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

accessoria; per la violazione di cui all'Art. 18 può essere previsto sequestro dell'animale qualora vengano provati maltrattamenti, problemi di salute o malcustodia.

2. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate adottando, quanto all'importo, il criterio della proporzionalità tenuto conto del numero di animali coinvolti nelle violazioni.

3. Per quanto non espressamente richiamato e/o disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle fonti normative superiori inerenti la disciplina generale della tutela e del benessere degli animali, nonché alle varie leggi complementari collegate agli animali.

Art. 37 – Vigilanza

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente Regolamento gli appartenenti a tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio comunale di Zeri, i Carabinieri Forestali e loro nuclei, reparti e sezioni, le Guardie Ambientali Volontarie e le Guardie Zoofile eventualmente in servizio sul territorio comunale, nonché personale dell'Azienda Usl Nord Ovest per quanto di competenza.

Art. 38 - Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento si prevede un termine di adeguamento alle disposizioni in esso contenute di un mese dall' approvazione del testo regolamentare.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decadono tutte le norme e le disposizioni comunali con esso incompatibili.